Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Lunedì, 27 aprile 1931 - Anno IX** — **Numero 96**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. - **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. - **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova.** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463 — **Parma:** Fiocadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Bottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 5. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 4. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82 — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. - **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. - **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato . Pag. 1822

Numero di pubblicazione LEGGI E DECRETI

630. — LEGGE 9 aprile 1931, n. 358.
Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna . . . . . . Pag. 1822

631. — REGIO DECRETO-LEGGE 19 marzo 1931, n. 357.
Fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana . . . . Pag. 1824

632. — REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1962.
Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze. . . . . . . Pag. 1824

REGIO DECRETO 26 marzo 1931.
Nomina, per l'anno 1931, della Commissione incaricata di decidere sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti . . . . Pag. 1827

REGIO DECRETO 17 aprile 1931.
Collocamento a riposo del direttore generale delle Ferrovie dello Stato cav. di gr. cr. ing. Cesare Oddone . . . Pag. 1827

REGIO DECRETO 17 aprile 1931.
Nomina del gr. uff. ing. Luigi Velani a direttore generale delle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 1827

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1828

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle corporazioni:
R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 198, contenente norme dirette a favorire la razionale coltivazione delle cave di marmo della Venezia Giulia, pertinenti alla Società « Cava romana di Nabresina » mediante la installazione di impianti e macchinari e la costruzione di nuove opere . . . . Pag. 1836
R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, contenente norme per l'inquadramento sindacale delle Società cooperative. Pag. 1836

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Noli massimi di terza classe pel trasporto degli emigranti durante il secondo quadrimestre 1931 Pag. 1836
Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 1836

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO.

In virtù delle Regie Lettere Patenti, in data 11 dicembre 1887, con le quali il titolo di Duca di Genova fu reso trasmissibile ai discendenti legittimi e naturali del Principe Tomaso di Savoia, per ordine di primogenitura, S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, a seguito della morte del Suo Genitore, assume il titolo di Duca di Genova.

(3020)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **630.**

LEGGE 9 aprile 1931, n. 358.
Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna è posto alle dirette ed esclusive dipendenze del Capo del Governo.

Art. 2.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna ha lo scopo di provvedere — di concerto col Ministero delle corporazioni — all'accertamento e alla razionale distribuzione della mano d'opera disponibile al fine di ottenerne il più conveniente impiego in tutto il Regno, e, di concerto con il Ministro per le colonie, anche nelle Colonie.

Art. 3.

Il Ministro per le corporazioni e i prefetti del Regno, in base ai dati forniti dai Consigli provinciali delle corporazioni, dalle Cattedre ambulanti di agricoltura, dagli Osservatori di economia agraria, dalle Associazioni sindacali e dagli Uffici di collocamento, trasmettono al Commissariato rapporti mensili con la indicazione della situazione provinciale del lavoro, specificando il numero dei lavoratori disponibili e la possibilità di assorbimento locale, nonchè il numero delle famiglie coloniche che possono trovare uno stabile collocamento nel territorio della Provincia, e quello delle famiglie disposte a trasferirsi in altre Provincie.

Art. 4.

Il Commissariato, di concerto con il Ministro per le corporazioni, si servirà degli uffici di collocamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di tutela e di assistenza dei lavoratori e di tutti gli uffici pubblici per avere in ogni momento conoscenza della mano d'opera disponibile nel Regno.

Art. 5.

Le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed in generale tutti gli uffici ed enti pubblici, che eseguono o per conto dei quali siano eseguiti lavori, debbono segnalare al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, la natura e l'importo delle opere, la loro presumibile durata e il numero medio giornaliero di operai che nelle opere stesse possono trovare impiego.

Art. 6.

La mano d'opera occorrente per i lavori di qualsiasi natura, comunque eseguiti a carico o con contributi e sussidi sul bilancio dello Stato, dovrà essere richiesta agli uffici di

collocamento, i quali vi provvederanno dandone immediata comunicazione al Commissariato per le migrazioni.

Il Commissariato per le migrazioni, avuta conoscenza della natura e dell'entità dei lavori da eseguirsi, a suo giudizio insindacabile, potrà disporre che una parte della mano d'opera da impiegare sia tratta da altre Provincie.

I contravventori alle norme contenute nel 1° comma del presente articolo, saranno passibili delle penalità contemplate nell'art. 14 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

Art. 7.

Lo spostamento di gruppi di lavoratori e di famiglie coloniche da una Provincia per l'impiego in altra Provincia dovrà essere sempre disposto o autorizzato dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Il Commissariato, d'accordo con il Ministero delle corporazioni, ha facoltà di promuovere presso gli organi competenti a' sensi delle vigenti leggi, la revisione e la modificazione dei patti collettivi di lavoro vigenti nelle Provincie di immigrazione, al fine di agevolare le correnti migratorie e di colonizzazione.

Art. 8.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, curerà, per mezzo dei suoi funzionari e dei suoi organi, che le squadre di operai migrati siano formate di individui fisicamente idonei e pratici del mestiere, per il quale sono chiamati e darà agli operai stessi l'assistenza morale, sanitaria ed economica.

Art. 9.

Il Commissariato può concedere sussidi per agevolare l'istituzione e il funzionamento dei posti di conforto e di soccorso, esercitati da enti di natura assistenziale, che rivolgano di preferenza le loro cure alle masse migranti, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e nelle sedi di lavoro.

I sussidi possono essere concessi anche agli enti pubblici, alle società ed ai privati, che curino direttamente le forme di assistenza materiale e morale dei lavoratori e dei coloni migranti con l'istituzione di ambulatori, di cucine economiche, di scuole per adulti e di dopolavoro.

Il Commissariato può accordare anche sussidi alla Croce Rossa Italiana, e ad altre istituzioni, che abbiano per iscopo la lotta contro la malaria, contro il tracoma e l'anchilostomiasi e contro altre gravi malattie di carattere diffusivo e che impiantino stazioni fisse e mobili presso i villaggi e le borgate agricole, presso i baraccamenti e nelle sedi di lavoro.

Art. 10.

I lavoratori migranti da zone colpite da malattie di carattere diffusivo possono essere assoggettati a visita medica prima dell'arruolamento e sottoposti a controllo medico durante i viaggi e nella zona d'impiego, e, se riscontrati affetti da malattie gravi e contagiose, essere rinviati ai luoghi di origine.

Il Commissariato d'accordo con il Ministero dell'interno, può imporre, in determinati casi, l'adozione della tessera sanitaria.

Art. 11.

Per agevolare le migrazioni temporanee di lavoratori da occupare in opere pubbliche in esecuzione diretta, riconosciute urgenti e necessarie, può essere compresa nella spesa complessiva dei progetti di grandi opere una quota destinata per gli alloggiamenti degli operai.

Su tale quota — che deve risultare ben chiara e distinta dalle altre voci — possono essere fatte anticipazioni alle imprese, che assumono la esecuzione dei lavori.

Tale disposizione è applicabile anche alle opere concesse o sussidiate.

In questo caso, non appena sorga la necessità della relativa spesa, l'ente concessionario o sussidiato dovrà presentare subito all'Amministrazione interessata apposito preventivo per l'approvazione.

Agli effetti della corrispondente liquidazione, la spesa stessa dovrà poi essere comprovata mediante titoli giustificativi.

Il rimborso sarà autorizzato contemporaneamente alle liquidazioni periodiche dei lavori e con l'approvazione del collaudo finale.

Art. 12.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna potrà provvedere di accordo con il Ministero delle colonie, ad agevolare le correnti migratorie verso le Colonie italiane per l'opera di colonizzazione di esse, e, d'accordo con il Ministero degli affari esteri, l'avviamento di operai all'estero per lavori di carattere temporaneo.

Art. 13.

Alle famiglie coloniche che a decorrere dal 28 ottobre 1927 si siano trasferite o si trosferiranno in modo permanente in zone di colonizzazione, il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna potrà concedere, con le modalità stabilite nel regolamento, un premio di colonizzazione nella misura non eccedente le L. 6000, da corrispondersi in quattro rate annuali eguali dopo il primo anno di accertata permanenza della famiglia nella zona di colonizzazione.

Art. 14.

Le entrate del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna sono costituite:

a) da un assegno annuo dello Stato di L. 500.000 da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze;

b) da un contributo da prelevarsi dal fondo speciale delle corporazioni, la cui misura sarà anno per anno fissata dal Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni;

c) da un contributo annuo di L. 1.000.000 da parte della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;

d) dai proventi delle penalità di cui all'art. 6;

e) dai proventi di qualsiasi natura che comunque possano ad esso pervenire e per l'accettazione o meno dei quali resta esonerato dall'obbligo di chiedere alcuna autorizzazione.

Art. 15.

L'anno finanziario del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 16.

Alla direzione degli uffici del Commissariato è preposto un funzionario di grado non inferiore al 6°, che assume la qualifica di segretario generale comandato a prestare servizio presso il Commissariato stesso con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, su proposta del Commissario per le migrazioni.

Art. 17.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, saranno deter-

minate tutte le norme anche integrative necessarie per l'esecuzione della presente lggee.

Art. 18.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le necessarie variazioni di bilancio in dipendenza dell'applicazione della presente legge.

Art. 19.

Sono abrogate tutte le norme vigenti in quanto siano contrarie alle disposizioni della presente legge, la quale entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 631.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 marzo 1931, n. 357.

Fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riunire, per esigenze di pubblica utilità, presso un solo ente le funzioni demandate agli istituti speciali di credito agrario, nella regione toscana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la fusione della Banca cooperativa di credito agricolo in Firenze nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.
È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di emanare, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della fusione predetta, stabilendone le modalità e le condizioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 64. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 632.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1962.

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze;
Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordinamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 56. — FERZI.

Statuto del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

CAPO I.

Fini dell'Istituto e ordinamento didattico.

Art. 1.

Il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze ha per fini di impartire l'istruzione scientifica e tecnica necessaria per il conseguimento del titolo accademico di dottore in scienze agrarie e del diploma di specializzazione in scienze forestali, e di promuovere, con tale istruzione, e con

gli studi e le ricerche del personale insegnante ed assistente, il progresso dell'agricoltura e della selvicoltura.

Art. 2.

Gli studi per il conseguimento della laurea in scienze agrarie hanno la durata di quattro anni.

Il corso di specializzazione forestale per coloro che hanno conseguito la laurea ha la durata di un anno.

Art. 3.

Le materie fondamentali delle quali sono obbligatori la frequenza e gli esami sono le seguenti:

a) 1. Chimica generale e inorganica;
2. Chimica organica;
3. Chimica agraria;
4. Fisica e meteorologia;
5. Mineralogia e geologia generale e applicata.

b) 6. Botanica generale, sistematica e fitogeografia;
7. Fisiologia vegetale;
8. Agraria;
9. Coltivazioni speciali.
10. Elementi di silvicoltura.

c) 11. Zoologia generale e agraria;
12. Patologia vegetale e microbiologia agraria;
13. Anatomia e fisiologia degli animali domestici;
14. Ezoognosia e zootecnia.

d) 15. Complementi di matematica;
16. Topografia e costruzioni rurali;
17. Idraulica agraria;
18. Meccanica agraria;
19. Industrie rurali.

e) 20. Economia politica ed elementi di statistica e di scienza delle finanze;
21. Diritto agrario;
22. Economia, estimo e contabilità rurale.

Art. 4.

Col manifesto annuale degli studi sono rese note dal Consiglio accademico la durata degli insegnamenti indicati all'articolo precedente, la loro distribuzione nei singoli anni di corso e le disposizioni circa l'ordine degli esami.

Art. 5.

Le materie d'insegnamento per il conseguimento del diploma di specializzazione in scienze forestali (per i laureati in scienze agrarie) sono le seguenti:

1. Selvicoltura generale e speciale;
2. Tecnologia forestale;
3. Dendrometria e assestamento forestale;
4. Sistemazioni idraulico-forestali e costruzioni forestali;
5. Economia ed estimo forestale;
6. Diritto forestale;
7. Complementi di: chimica forestale, zoologia forestale, patologia forestale, botanica forestale.

Art. 6.

Gli insegnamenti di cui all'art. 3 saranno integrati da prove pratiche, che si svolgeranno nei modi e luoghi didatticamente più opportuni, in forma di esercitazioni o dimostrazioni pratiche, di conferenze o di colloqui, tanto nei laboratori, musei, aule dell'Istituto, o nell'azienda agraria o nei campi sperimentali a questo annessi, quanto fuori dell'Istituto stesso, in visite ad aziende agrarie, a foreste demaniali, a stabilimenti e cantieri che esercitano grandi industrie agrarie e forestali.

Per le esercitazioni che debbono svolgersi nei laboratori o in campagna saranno stabilite dal Consiglio accademico le relative ore, mentre per l'addestramento in altre materie, di carattere più specialmente teorico, i relativi colloqui, rapporti, ecc., potranno aver luogo nelle ore stesse stabilite per le lezioni teoriche, e in loro vece.

Ai fini poi del tirocinio pratico, a cui sono altresì tenuti gli studenti, i mezzi necessari saranno forniti da un'azienda agraria. Pertanto il direttore dell'Istituto, udito il Consiglio accademico, potrà stabilire che gli allievi frequentino detta azienda in determinati periodi di tempo, sia durante l'anno scolastico, sospendendosi temporaneamente le lezioni, sia anche alla chiusura dei corsi.

Al primo anno di corso, infine, saranno obbligatorie le esercitazioni di disegno, ed al secondo anno le esercitazioni di analisi chimica qualitativa e quantitativa.

Alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali verranno ammessi soltanto gli studenti che siano regolarmente iscritti, mentre i corsi saranno tutti pubblici.

I contributi dovuti dagli studenti per le esercitazioni saranno stabiliti, per ogni anno accademico, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico.

Le spese di viaggio per gite di istruzione e dimostrative saranno a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 7.

In relazione all'ordinamento didattico, di cui all'art. 3, il Consiglio accademico dell'Istituto potrà, anno per anno, stabilire che a determinati corsi, che si propongano di svolgere i singoli liberi docenti, sia riconosciuto, per gli studenti che vi si iscrivano, valore legale agli effetti della loro carriera scolastica.

Il criterio, in base al quale a detti corsi potrà venire riconosciuta la qualità di « corsi pareggiati » si è che essi abbiano, nelle materie da impartire, estensione non inferiore a quella dei corsi ufficiali, che durante l'anno vengano svolti regolarmente, con almeno tre ore settimanali di lezioni, e che, al pari dei corsi ufficiali, siano coordinati nei loro programmi agli altri insegnamenti dell'Istituto.

CAPO II.

Iscrizioni, esami e tasse.

Art. 8.

Per l'immatricolazione all'Istituto e per l'iscrizione agli anni di corso successivi per la laurea in scienze agrarie, valgono le norme stabilite dal regolamento generale.

A norma delle vigenti disposizioni potranno anche essere iscritti studenti congedatisi da altri Istituti, a qualunque anno di corso essi si trovino. In questi casi il Consiglio accademico stabilirà l'ulteriore carriera scolastica degli studenti così iscritti.

Art. 9.

Gli esami di profitto nelle singole materie di cui all'art. 3 vertono su tutti gli argomenti dei relativi programmi. Essi sono orali, ma potranno venire integrati da prove pratiche o scritte: comunque, per ciascuna materia di esame si darà un unico voto.

Gli esami hanno luogo in due sole sessioni, a norma dell'art. 11 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135.

Il diario degli esami viene stabilito dal Consiglio accademico, disponendo due appelli per ogni sessione di esami. Lo studente riprovato al primo appello non può ripresentarsi allo stesso esame che nella sessione successiva.

Art. 10.

Le Commissioni per gli esami di profitto si compongono di tre membri nominati dal Consiglio accademico che designa altresì il presidente.

Solo nel caso che il professore della materia sia legittimamente impedito di partecipare all'esame, potrà essere sostituito nella Commissione esaminatrice dal proprio assistente, il quale però non potrà mai presiedere la Commissione.

All'esame per il conseguimento della laurea in scienze agrarie sono ammessi gli studenti che abbiano superato tutti i ventidue esami di profitto sulle singole materie, di cui allo art. 3.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta sopra argomento scelto dal candidato;

b) nello svolgimento di due tesi orali indicate dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione scritta;

c) in prove pratiche, che il Consiglio accademico è arbitro di stabilire anche all'infuori degli argomenti scelti per la dissertazione scritta e per le tesi orali.

L'iscrizione agli esami di laurea dovrà avvenire almeno 30 giorni prima della data fissata per gli esami stessi.

All'atto dell'iscrizione dovranno essere depositate nella segreteria dell'Istituto la dissertazione scritta in tre esemplari dattilografati e fatti conoscere gli argomenti delle tesi orali.

Art. 11.

La Commissione per gli esami di laurea si compone di undici membri, compreso il direttore dell'Istituto che ne assume la presidenza. Essa è designata dal Consiglio accademico e comprende, di regola, oltre a sette professori ufficiali, due membri scelti fra liberi docenti e due membri scelti fra reputati agricoltori o fra distinti cultori di scienze agrarie.

In assenza del direttore, la Commissione sarà presieduta dal professore stabile più anziano.

In via eccezionale, la Commissione per l'esame di laurea potrà essere ridotta ad un minimo di sette membri dei quali almeno cinque dovranno essere professori ufficiali dell'Istituto.

Ogni membro dispone, nella votazione, di 10 punti. La somma dei voti sarà espressa in 110, anche se il numero dei commissari sia minore di 11; le frazioni vanno a beneficio del candidato.

Per l'approvazione occorrono 6 decimi del totale dei punti, e per il conferimento della lode occorre che l'approvazione avvenga a pieni voti assoluti, e che la lode stessa venga deliberata dalla Commissione con voto unanime.

Art. 12.

I laureati in scienze agrarie, che intendano conseguire il diploma di specializzazione in scienze forestali, dovranno chiedere iscrizione al quinto anno di corso (corso di specializzazione) non oltre il 15 novembre.

Le lezioni del corso di specializzazione si chiuderanno alla fine di maggio.

Ad esse seguiranno le esercitazioni pratiche in foresta della durata di due mesi.

Art. 13.

Gli esami di profitto del quinto anno (corso di specializzazione) si svolgeranno secondo le medesime norme stabilite dall'art. 9.

Art. 14.

All'esame per il conseguimento del *diploma di specializzazione in scienze forestali* sono ammessi gli iscritti al relativo corso che abbiano superato tutti gli esami speciali di questo.

L'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione in scienze forestali consiste:

a) nello svolgimento scritto — in tempo non superiore ad otto ore — di un tema assegnato dalla Commissione esaminatrice, e nella discussione orale dello scritto;

b) in prove di carattere pratico, stabilite dalla Commissione esaminatrice, che potranno anche non avere attinenza col tema scritto.

La Commissione suddetta per l'esame finale dei diplomandi si compone di sette membri, compreso il direttore dello Istituto che ne assume la presidenza. Essa è nominata dal direttore, udito il Consiglio accademico.

Ogni commissario dispone nella votazione di 10 punti. Per l'approvazione occorrono i 6 decimi del totale dei punti, mentre per il conferimento della lode vale il disposto dello art. 11, comma 5°.

Art. 15.

La tassa di iscrizione e le sopratasse da pagarsi dai laureati in scienze agrarie che si iscrivano al quinto anno, (corso di specializzazione in scienze forestali), sono stabilite nella seguente misura:

Tassa d'iscrizione L. 150;
Sopratassa per esami di profitto L. 150;
Sopratassa per esami di diploma L. 50.

CAPO III.

Norme disciplinari.

Art. 16.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1° ammonizione;
2° interdizione temporanea da uno o più corsi;
3° sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4° esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 17.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio accademico in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio accademico, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio accademico è inappellabile.

Art. 18.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o in altre Università sono integralmente applicate nell'Istituto se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 19.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 20.

Il Consiglio accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931.

Nomina, per l'anno 1931, della Commissione incaricata di decidere sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi delle destituzioni degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per esaminare se esista o meno il diritto a trattamento di quiescenza negli impiegati civili da destituirsi, è composta, per l'anno 1931, come appresso:

Presidente:

Gr. uff. dott. Ruggeri Angelo, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Gr. uff. dott. Ambrosino Lorenzo, consigliere di Stato;

Cav. di gr. cr. dott. Beer Guido, prefetto del Regno, capo di Gabinetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Comm. dott. Marinangeli Vincenzo, consigliere di Corte di cassazione;

Comm. dott. Ronchetti Mario, direttore capo divisione Ministero finanze.

Segretario:

Cav. dott. Vazzana Mariano, consigliere Ministero finanze.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per le finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Finanze, foglio 179.

(1739)

REGIO DECRETO 17 aprile 1931.

Collocamento a riposo del direttore generale delle Ferrovie dello Stato cav. di gr. cr. ing. Cesare Oddone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Visto il Nostro decreto in data 23 maggio 1924;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. di gr. croce ing. Cesare Oddone, direttore generale delle Ferrovie dello Stato, è collocato a riposo per anzianità, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° maggio 1931-IX.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1931 - Anno IX
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio 13. — BONANNI.

(1741)

REGIO DECRETO 17 aprile 1931.

Nomina del gr. uff. ing. Luigi Velani a direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, art. 1;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il gr. uff. ing. Luigi Velani è nominato direttore generale delle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1931-IX.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1931 - Anno IX
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio 14. — BONANNI.

(1740)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/47.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andreschuk Alessio di Biagio e fu Gregorio Sofia, nato a Widynow il 27 maggio 1871 e residente a Monfalcone è restituito nella forma italiana di « Andreuzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Pauletig Maria di Lorenzo, nata il 30 maggio 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1851)

N. 11419/77.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vettach Carlo di Giovanni e di Mellis Maria, nato a Trieste l'8 gennaio 1894 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Vetta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Babuder Teresa fu Pietro, nata il 15 ottobre 1899, moglie;
2. Vettach Ervino di Carlo, nato l'8 luglio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1852)

N. 11419/80.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Simsig Giuseppe fu Antonio e fu Teresa Brumat, nato a Farra il 5 novembre 1858 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Simoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Simsig Maria di Giuseppe, nata il 16 dicembre 1893, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1855)

N. 11419/71.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saranz Andrea di Pietro e di Zucco Lucia, nato a Monfalcone il 23 maggio 1887 e residente a Monfalcone è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gallopin Giovanna fu Domenico, nato il 25 aprile 1887, moglie;
2. Saranz Olga di Andrea, nata il 29 novembre 1910, figlia;

3. Saranz Pietro di Andrea, nato il 18 ottobre 1912, figlio;
4. Saranz Giovanni di Andrea, nato l'11 novembre 1914, figlio;
5. Saranz Mario di Andrea, nato il 7 agosto 1919, figlio;
6. Saranz Riccardo di Andrea, nato il 27 marzo 1921, figlio;
7. Saranz Luigi di Andrea, nato il 19 giugno 1923, figlio;
8. Saranz Lucia Maria di Andrea, nata il 5 giugno 1925, figlia;
9. Saranz Maria Rosa di Andrea, nata il 20 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1857)

N. 11419/75.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saranz Francesco Giuseppe di Antonib e di Pizzignach Caterina, nato a Monfalcone l'8 settembre 1885 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vassilich Maria fu Antonio, nata il 28 agosto 1893, moglie;
2. Saranz Lucia Maria di Giuseppe, nata il 22 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1858)

N. 11419/37.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saranz Pietro fu Francesco e fu Pelos Maria, nato a Monfalcone il 27 febbraio 1873 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Zorzet Antonia fu Antonio, nata nel 1872, moglie;
2. Saranz Mario di Pietro, nato il 23 novembre 1902, figlio;
3. Saranz Maria di Pietro, nata il 23 gennaio 1906, figlia;
4. Saranz Carmelo di Pietro, nato nel 1907, figlio;
5. Saranz Pietro di Pietro, nato il 7 ottobre 1912, figlio;
6. Saranz Carmen di Pietro, nata il 23 febbraio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1859)

N. 11419/38.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Fontanot Luigia di Antonio vedova Saranz, nata a Fiume il 30 aprile 1878 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Saranz Ferruccio fu Angelo, nato il 25 settembre 1903, figlio;
2. Saranz Iolanda di Angelo, nata il 15 novembre 1905, figlia;
3. Saranz Mercede di Angelo, nata il 1° gennaio 1908, figlia;
4. Saranz Irma di Angelo, nata il 25 settembre 1910, figlia;
5. Saranz Rina di Angelo, nata il 1° luglio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1860)

N. 11419/39.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saranz Antonio di Giacomo e di Zucco Maria, nato a Monfalcone il 21 novembre 1890 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Boscarol Caterina di Michele, nata il 23 novembre 1893, moglie;
2. Saranz Maria di Antonio, nata l'8 ottobre 1914, figlia;
3. Saranz Angela di Antonio, nata il 4 luglio 1923, figlia;
4. Saranz Elisa Elena di Antonio, nata il 6 gennaio 1926, figlia;
5. Saranz Ester Teresa di Antonio, nata il 19 luglio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1861)

N. 11419/74.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saranz Angelo fu Giuseppe e di Pacorig Maddalena, nato a Monfalcone il 20 agosto 1870 e residente a Monfalcone è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Benes Caterina di Francesco, nata il 29 settembre 1872, moglie;
2. Saranz Lucia di Angelo, nata il 9 maggio 1899, figlia;
3. Saranz Teresa di Angelo, nata il 17 ottobre 1898, figlia;
4. Saranz Giusto di Angelo, nato il 18 ottobre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1862)

N. 11419/40.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile, 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Radetic Michele fu Giuseppe e fu Stanic Caterina, nato a Jamiano il 10 febbraio 1855 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Radetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Radetic Andrea di Michele, nato il 10 agosto 1894, figlio;
2. Radetic Maria di Michele, nata il 22 luglio 1896, figlia;
3. Radetic Francesco di Michele, nato il 24 ottobre 1899, figlio;
4. Radetic Federico di Michele, nato il 26 febbraio 1901, figlio;
5. Radetic Leopoldo di Michele, nato il 19 aprile 1893, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1863)

N. 11419/68.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Piccignach Caterina fu Antonio ved. Saranz, nata a Monfalcone il 25 ottobre 1858 e residente a Monfalcone, sono restituiti nella forma italiana di « Pizzignacco Caterina ved. Soranzio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1864)

N. 11419/46.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Pauletig Alba di Giovanni e di Cumin Vittoria, nata a Trieste il 4 aprile 1907 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pauletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1865)

N. 11419/65.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Novachig Rodolfo di Antonio e di Biasiol Giustina, nato a Monfalcone il 27 maggio 1876 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Novacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marani Felicita fu Valentino, nata il 13 giugno 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1866)

N. 11419/41.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Novachig Giovanni di Angelo e di Mauchigna Teresa, nato a Monfalcone il 28 dicembre 1885 e residente a Molfalcone, è restituito nella forma italiana di « Novacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Boscarol Teresa di Giuseppe, nata nel 1893, moglie;
2. Novachig Marcella di Giovanni, nata nel 1913, figlia;
3. Novachig Bruno di Giovanni, nato nel 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1867)

N. 11419/54.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Musettig Antonio Giuseppe fu Angelo e fu Angela Spangher, nato a San Pier d'Isonzo il 30 agosto 1888 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Musetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Seculin Amabile fu Antonio, nata il 29 settembre 1891, moglie;
2. Musettig Norina Angela di Antonio, nata il 12 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1868)

N. 11419/59.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Luigia di Antonio e di Bon Italia, nata a Monfalcone il 30 giugno 1896 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del ci-

tato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1869)

N. 11419/43.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Giuseppe fu Antonio e di Fabris Teresa, nato a Monfalcone il 4 novembre 1871 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Frigerio Paola fu Isidoro, nata il 30 agosto 1871, moglie;
2. Mosettig Wanda di Giuseppe, nata il 7 ottobre 1897, figlia;
3. Mosettig Renato di Giuseppe, nato il 7 novembre 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1870)

N. 11419/66.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Moimas Caterina fu Antonio vedova Soban, nata a Monfalcone l'8 agosto 1858 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Sobani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Soban Maria fu Antonio, nata il 15 novembre 1895, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1871)

N. 11419/36.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Miceu Giovanni fu Antonio e fu Finotto Maria, nato a Monfalcone il 2 maggio 1870 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Miceli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Colautti Irene di Giuseppe, nata il 25 novembre 1872, moglie;
2. Miceu Maria di Giovanni, nata il 13 ottobre 1901, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1872)

N. 11419/42.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Miceu Giacomo fu Antonio e fu Finotto Maria, nato a Monfalcone il 9 dicembre 1857 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Miceli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martinelli Teresa fu Matteo, nata il 29 giugno 1860, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1873)

N. 11419/56.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Miceu Antonio di Giacomo e di Martinelli Teresa, nato a Monfalcone il 13 ottobre 1881 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Miceli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Facchinetti Adele fu Ferdinando, nata il 18 maggio 1884, moglie;
2. Miceu Germana di Antonio, nata il 17 aprile 1905, figlia;
3. Miceu Germano di Antonio, nato l'11 ottobre 1907, figlio;
4. Miceu Maria di Antonio, nata il 4 settembre 1910, figlia;
5. Miceu Bianca di Antonio, nata il 27 maggio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1874)

N. 11419/44.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Merlak Ernesto fu Antonio e fu Godina Maria, nato a Trieste il 10 maggio 1891 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marliani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cidin Australia fu Francesco, nata il 9 aprile 1893, moglie;
2. Merlak Filadelfia di Ernesto, nata il 30 novembre 1913, figlia;
3. Merlak Rinaldo Ernesto di Ernesto, nato il 1° febbraio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1875)

N. 11419/69.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Melok Antonio fu Giuseppe e fu Viezzoli Anna, nato a Trieste il 24 marzo 1861 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Milocco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Boscarol Italia fu Giuseppe, nata il 17 settembre 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1876)

N. 11419/73.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Mauchigna Teresa fu Giacomo ved. Novachig, nata a Monfalcone il 23 luglio 1854 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Novacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Novachig Antonio fu Angelo, nato il 29 agosto 1883, figlio;
2. Novachig Giacomo di Angelo, nato il 28 dicembre 1890, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1877)

N. 11419/52.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Dusati Maria ved. Marusig fu Giacomo, nata a Staranzano nel 1851 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1878)

N. 11419/50.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Pin Maria di Angelo ved. Laurentig, nata a San Polo di Monfalcone il 9 dicembre 1883 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Laurentig Maria fu Giuseppe, nata il 13 gennaio 1908, figlia;
2. Laurentig Carmela fu Giuseppe, nata il 21 settembre 1909, figlia;
3. Laurentig Angelo fu Giuseppe, nato il 17 agosto 1911, figlio;
4. Laurentig Ernesto fu Giuseppe, nato il 26 ottobre 1913, figlio;
5. Laurentig Rina fu Giuseppe, nata il 27 agosto 1922, figlia;
6. Laurentig Ester Giorgia fu Giuseppe, nata il 16 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1879)

N. 11419/45.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusig Giovanni illeg. della fu Maria, nato a Monfalcone il 29 gennaio 1909 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1882)

N. 11419/48.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Stefano fu Francesco e fu Anna Lavrencic, nato a Doberdò il 22 agosto 1872 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lavrencic Caterina fu Antonio, nata l'8 settembre 1875, moglie;
2. Lavrencic Giuseppe di Stefano, nato il 6 aprile 1902, figlio;
3. Lavrencic Francesco di Stefano, nato il 14 giugno 1904, figlio;
4. Lavrencic Maria di Stefano, nata il 2 agosto 1907, figlia;
5. Lavrencic Antonio di Stefano, nato il 22 settembre 1908, figlio;
6. Lavrencic Vincenzo di Stefano, nato il 15 maggio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1883)

N. 11419/64.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Legisa Giovanni fu Antonio e fu Tercon Carolina, nato a Medeazza il 13 novembre 1903 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Leghissa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Legisa Federico fu Antonio, nato l'11 luglio 1910, fratello.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1888)

N. 11419/51.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Clemente Erminia ved. Crusich di Angelo, nata a San Pier d'Isonzo il 6 gennaio 1870, residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Croci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Crusich Luigi fu Giacomo, nato il 26 ottobre 1901, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1889)

N. 11419/63.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusig Giuseppe fu Lorenzo e fu Bodig Maria, nato a Monfalcone l'8 settembre 1881 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pasqualin Eufemia fu Domenico, nata il 14 luglio 1882, moglie;
2. Marusig Gisella illeg. fu Maria, nata il 4 gennaio 1915, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1880)

N. 11419/60.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusig Giuseppe fu Giacomo e fu Macorin Maria, nato a Monfalcone il 20 ottobre 1877 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Fumis Rosa fu Giacomo, nata il 17 agosto 1882, moglie;
2. Marusig Giacomo di Giuseppe, nato il 26 febbraio 1903, figlio;
3. Marusig Giuseppe di Giuseppe, nato il 10 novembre 1905, figlio;
4. Marusig Giovanni di Giuseppe, nato il 23 aprile 1907, figlio;
5. Marusig Gioacchino di Giuseppe, nato il 20 luglio 1909, figlio;
6. Marusig Maria di Giuseppe, nata il 13 marzo 1913, figlia;
7. Marusig Guido di Giuseppe, nato il 9 febbraio 1917, figlio;
8. Marusig Diomira di Giuseppe, nata il 9 luglio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1881)

N.11419/65.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Gallopin Caterina ved. Marusig di Giovanni, nata a Monfalcone il 20 febbraio 1894 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marusi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1885)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 23 aprile 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto legge 29 gennaio 1931, n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1931, n. 59, contenente norme dirette a favorire la razionale coltivazione delle cave di marmo della Venezia Giulia, pertinenti alla Società « Cava romana di Nabresina » mediante la installazione di impianti e macchinari e la costruzione di nuove opere.

(1747)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 23 aprile 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, contenente norme per l'inquadramento sindacale delle Società cooperative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1931, n. 88.

(1748)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO

Noli massimi di terza classe pel trasporto degli emigranti durante il secondo quadrimestre 1931.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la 3ª classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il secondo quadrimestre del 1931 rimangono immutati nella misura fissata per il primo quadrimestre dell'anno 1931.

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli di cui all'articolo precedente subiranno un aumento di L. 150 a posto, meno che per i piroscafi appartenenti alla terza categoria.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi viene confermata, in via provvisoria, conforme alla tabella, di cui all'art. 4 della precedente determinazione riguardante i noli massimi per il 1º quadrimestre.

Roma, aprile 1931 - Anno IX

Il direttore generale: LOIACONO.

(1749)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 87.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 aprile 1931 - Anno IX

Francia	74.64	Oro	368.42
Svizzera	367.92	Belgrado	33.60
Londra	92.834	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.673	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	191.75	Norvegia	5.107
Belgio	2.658	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.58	Danimarca	5.107
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	72.65
Peso Argentino Oro	14.175	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	6.195	Rendita 3 % lordo	43.25
New York	19.093	Consolidato 5 %	83.80
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.175

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.